

Legge regionale 16 novembre 2010 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2012

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale)

- 1.** Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale procede al monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale attuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1.
- 2.** Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche che attuano forme di rendicontazione sociale inviano una copia, in formato cartaceo e in formato elettronico, dei documenti elaborati al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale che provvede alla pubblicazione dei documenti stessi sul sito istituzionale del Consiglio regionale.